
LEGGE 24 novembre 1981, n. 675

Norme integrative della legge 1 aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Vigente al: 11-6-2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 46 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunto il seguente comma:

"Fino a quando non sara' attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate".

Art. 2.

All'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunto il seguente comma:

"Fino a quando non sara' determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa".

Art. 3.

All'articolo 96 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunta la seguente lettera:

"s) nelle commissioni di avanzamento di cui all'articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza".

Art. 4.

Il riferimento, di cui all'articolo 44 della legge 10 aprile 1981, n. 121, all'articolo 47 della stessa legge, e' esteso agli articoli 52 e 55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI - ROGNONI -

LAGORIO - FORMICA -

LA MALFA - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
